

APPROFONDIMENTO CIVILE

Per il lancio di oggetti dal cavalcavia configurabile il tentato omicidio (Cass. n. 1710/2024)

Data pubblicazione:	20/01/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Il lancio di oggetti da cavalcavia, purtroppo non nuovo nelle cronache giudiziarie, non è solo un gesto irresponsabile: rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza stradale e, nei casi più gravi, alla vita delle persone.

Recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 1710/2024) ha affrontato il caso di un **imputato minorenne, che aveva lanciato una bottiglia di vetro da un cavalcavia, colpendo un'autovettura in transito.**

Nel caso esaminato, l'automobilista era riuscito a evitare l'impatto con la bottiglia attraverso una sterzata improvvisa. Nonostante la condotta fosse stata originariamente qualificata come **violenza privata** dal Tribunale per i Minorenni, la Corte d'Appello ha ravvisato gli estremi del **tentato omicidio**, decisione poi confermata dalla Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Uno degli aspetti centrali della sentenza n. 1710/2024 è la valutazione dell'elemento soggettivo della condotta, in particolare **l'accettazione consapevole del rischio.**

Nel diritto penale, il dolo eventuale si configura quando l'agente, pur non avendo l'intenzione diretta di causare un evento dannoso, è consapevole che il proprio comportamento potrebbe provocarlo e decide di agire comunque, accettando implicitamente le conseguenze.

La Cassazione ha evidenziato che, sebbene l'imputato non avesse l'intento specifico di uccidere, il dolo eventuale era pienamente configurabile[1].

L'atto di lanciare un oggetto, come una bottiglia di vetro, da un cavalcavia su una strada trafficata comporta un rischio evidente e concreto di provocare incidenti, potenzialmente mortali.

Immaginiamo una situazione simile: chi lancia un sasso da un cavalcavia non può prevedere con certezza quale auto sarà colpita o se causerà un incidente mortale, ma accetta implicitamente questa possibilità. In questo modo, la responsabilità dell'agente non si attenua, perché dimostra un'indifferenza consapevole verso le conseguenze delle proprie azioni.-

CONCLUSIONI

La sentenza si colloca nel solco di precedenti pronunce della Suprema Corte, che hanno stabilito come il lancio di oggetti da un cavalcavia possa integrare il tentativo di omicidio, ***in particolare quando l'azione comporta un rischio elevato per la sicurezza degli utenti della strada.***

NOTE

[1] Nel caso del lancio di oggetti dai cavalcavia, questa consapevolezza emerge da fattori come:

- **La prevedibilità delle conseguenze:** Chi lancia un oggetto da un'altezza considerevole su una strada trafficata sa, o dovrebbe sapere, che tale azione può facilmente causare un incidente, con potenziali esiti letali.
- **La natura oggettivamente pericolosa dell'azione:** Anche senza un intento specifico di ferire o uccidere, il gesto di lanciare oggetti verso veicoli in movimento dimostra un'indifferenza verso il rischio creato per la vita altrui.
- **Il contesto in cui l'azione si svolge:** La Corte di Cassazione ha sottolineato come il rischio di incidente non dipenda unicamente dalle dimensioni o dalla massa dell'oggetto lanciato, ma anche dalle circostanze: il luogo (una strada statale trafficata), la velocità del veicolo colpito e la probabilità di brusche manovre evasive. In questo senso, anche una bottiglia di vetro piccola e vuota, come nel caso di specie, può generare un pericolo mortale.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.